

## **AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

**Autorità Giudiziaria:** Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza.

**Numero di Registro Generale:** Ricorso n. 02255/2026 REG. RIC.

**Ordinanza di autorizzazione:** n. 01925/2026 REG. PROV. CAU. del 26/03/2026

**Parte Ricorrente:** Margherita Rossi

**Amministrazioni Intimate:** Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi Firenze, Università degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Perugia, Università degli Studi Roma La Sapienza, CINECA.

### **OGGETTO DEL RICORSO:**

Il ricorso è volto all'annullamento, previa adozione di misura cautelare, dei provvedimenti (tra cui il D.M. n. 418/2025, il D.M. n. 1115/2025 e le relative graduatorie) riguardanti le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2025-2026.

### **MOTIVI DI DIRITTO:**

**I. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE GOVERNANO LE PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE – VIOLAZIONE DELLA FUNZIONE TIPICA DELLA PROVA SELETTIVA – DUPLICAZIONE IRRAGIONEVOLE DELLA VERIFICA DEL MERITO – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DELLA L. 264/1999 – VIOLAZIONE DELLA L. 148/2002 – ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMATIVA MINISTERIALE E REGOLAMENTARE NELLA PARTE IN CUI CONSENTE IL SOLO ESONERO DALLA FREQUENZA SENZA PREVEDERE L'ACCESSO IN SOVRANNUMERO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI E INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Il motivo di ricorso censura l'irragionevolezza del sistema selettivo nella parte in cui impone il superamento del "semestre filtro" anche a chi ha già dimostrato il possesso delle competenze richieste. La parte ricorrente, già iscritta a Farmacia, ha infatti superato esami di Chimica e Fisica con voti eccellenti, materie del tutto sovrapponibili a quelle oggetto della selezione. Viene denunciata una duplicazione ingiustificata della verifica del merito: se la prova concorsuale serve ad accertare la capacità del candidato di affrontare il percorso di studi, tale accertamento è già avvenuto e certificato dal superamento dei medesimi esami in ambito universitario.

L'Amministrazione incorre in una palese contraddizione logica e in un difetto di istruttoria poiché, da un lato, riconosce la validità dei crediti maturati concedendo l'esonero dalla frequenza, ma dall'altro nega a tali competenze ogni efficacia ai fini dell'immatricolazione. Questo assetto trasforma la selezione da strumento di valutazione del merito a mero sbarramento numerico formale, violando i principi di efficacia e buon andamento. Secondo il ricorso, una volta accertata l'equivalenza dei percorsi formativi, l'unica soluzione coerente con le leggi 264/1999 e 148/2002 sarebbe quella di consentire l'accesso al corso di laurea, se necessario anche in sovrannumero, evitando una reiterazione inutile e dispendiosa di verifiche già assolute con successo dal candidato.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 26/25 E DEL D. LVO N. 171/25 E DEI PRINCIPI MERITOCRATICI CUI DEVE TENDERE LA PUBBLICA SELEZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.**

Il nucleo della contestazione risiede nell'irragionevole trasformazione delle regole del concorso operata dal Ministero, il quale, nel timore di non riuscire a coprire tutti i posti messi a bando, avrebbe arbitrariamente abbassato i requisiti di accesso. Invece di richiedere la sufficienza in tutti e tre gli esami del "semestre filtro" come inizialmente

previsto, l'Amministrazione ha scelto di valorizzare il superamento di una singola prova. Questa decisione viene definita illogica e contraddittoria: la soluzione più coerente e rispettosa della legge sarebbe stata quella di stilare una graduatoria basata sul punteggio complessivo realmente conseguito, permettendo poi ai candidati di recuperare successivamente le lacune negli insegnamenti mancanti.

L'aspetto più critico di questa manovra è l'introduzione tardiva del cosiddetto "bonus fasce", un meccanismo di punteggi virtuali che ha distorto completamente il merito effettivo. Intervenendo a partita già iniziata, il Ministero ha violato il principio della par condicio e della trasparenza, poiché ha modificato le regole quando i potenziali beneficiari erano già identificabili. Ciò ha prodotto risultati paradossali e ingiusti: candidati con voti reali molto alti sono stati scavalcati da altri che, pur avendo ottenuto punteggi minimi o mediocri in un solo esame, si sono visti attribuire centinaia di punti fittizi.

In definitiva, il motivo denuncia come la selezione sia scivolata dal piano della preparazione oggettiva a quello della casualità e dell'arbitrio. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, si sottolinea che un sistema basato su fattori aleatori calpesta il diritto allo studio dei più meritevoli. Per queste ragioni, si chiede che venga ripristinata la legalità attraverso una graduatoria "pulita", basata solo sui voti reali e priva di bonus virtuali, che restituirebbe alla ricorrente la posizione che le spetta in virtù del suo effettivo rendimento negli studi.

### **III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.**

Il terzo motivo di ricorso contesta la mancata assegnazione di numerosi posti rimasti vacanti, denunciando l'illegittima decisione del Ministero di non procedere allo scorrimento della graduatoria a favore degli idonei. Secondo la tesi difensiva, i

provvedimenti ministeriali prevedono che i posti residui vengano destinati a cambi di sede o iscrizioni ad anni successivi, una scelta che non garantisce la reale copertura dei vuoti formativi ma si limita a spostare gli studenti da un ateneo all'altro. Tale condotta viola il principio di efficienza della pubblica amministrazione e il diritto allo studio costituzionalmente tutelato, che impone la saturazione di tutti i posti disponibili per garantire il pieno utilizzo delle strutture universitarie.

Dall'analisi dei dati emerge una discrepanza numerica significativa tra i posti banditi e quelli effettivamente assegnati, con oltre centocinquanta posti rimasti liberi in vari atenei, inclusi quelli indicati come preferenza dalla ricorrente. La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che la programmazione delle immatricolazioni deve mirare al soddisfacimento del fabbisogno sociale di professionisti, rendendo irragionevole la presenza di posti inutilizzati in presenza di candidati idonei. Il ricorso conclude chiedendo l'assegnazione diretta di questi posti vacanti alla ricorrente, sottolineando che tale tutela deve spettare prioritariamente a chi ha agito in giudizio per contestare l'illegittimità della procedura.

#### **IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.N. 241/90 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

Il quarto motivo di ricorso contesta la sottostima del fabbisogno di professionisti e la carente istruttoria ministeriale nella determinazione dei posti disponibili per Odontoiatria. La difesa evidenzia come il bando per le università statali (1164 posti) sia ampiamente inferiore alla soglia minima di 1559 unità indicata dall'Accordo Stato-Regioni, sottolineando che i posti presso i privati non possono compensare tale carenza a causa delle rette elevate. Viene criticata l'interpretazione del Ministero che comprime il diritto allo studio privilegiando un'offerta formativa sottodimensionata rispetto alle reali necessità del sistema sociale; secondo i ricorrenti, l'Amministrazione avrebbe dovuto invece sollecitare gli Atenei a ottimizzare le risorse esistenti, ad esempio attraverso la turnazione delle poltrone odontoiatriche o l'uso della didattica a distanza.

Il ricorso denuncia inoltre un errore strutturale nel calcolo del fabbisogno, basato solo sul settore pubblico e nazionale, ignorando che la quasi totalità degli odontoiatri opera nella libera professione e che il mercato di riferimento è ormai quello europeo. Si solleva infine una questione di legittimità costituzionale riguardo alla partecipazione degli Ordini Professionali ai tavoli tecnici: la loro presenza configurerebbe un conflitto di interessi, poiché i professionisti già operanti avrebbero un interesse economico a limitare il numero dei nuovi laureati per ridurre la concorrenza. Per tali ragioni, si richiede l'ammissione in soprannumero della ricorrente, quale rimedio alla violazione del diritto allo studio e alla libertà di iniziativa economica.

**V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.**

Il presente motivo si focalizza sulla presunta violazione del principio di anonimato, pilastro fondamentale della trasparenza e dell'imparzialità nei concorsi pubblici. La tesi difensiva sostiene che l'attuale procedura ministeriale abbia sistematicamente smantellato le garanzie costruite in oltre un decennio di giurisprudenza, rendendo i candidati identificabili già al momento della consegna del compito. A differenza degli anni passati, in cui l'affissione dei codici segreti avveniva in postazioni separate e i fogli venivano immediatamente inseriti in urne chiuse, le attuali linee guida hanno

imposto ai candidati di apporre le etichette adesive direttamente sulla scheda anagrafica precompilata con i propri dati personali sotto la supervisione dei commissari.

Questa dinamica avrebbe permesso alla Commissione di associare istantaneamente il nome di ogni partecipante al codice numerico segreto che identifica univocamente anche il modulo delle risposte. Tale conoscenza preventiva è considerata dal ricorrente un vizio insanabile, poiché la giurisprudenza amministrativa stabilisce che per l'illegittimità di una prova non è necessario accertare l'effettivo dolo, ma è sufficiente la semplice potenzialità che il riconoscimento possa avvenire, configurando una situazione di pericolo oggettivo per la par condicio.

**VI. VIOLAZIONE DELLA L. N. 264/99 E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE E DELLE INDICAZIONI DI CUI ALLA LEGGE DELEGA N. 26/25. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. CON RIGUARDO AL DIVIETO DI MUTARE LE REGOLE DELLA LEX SPECIALIS DOPO LA CELEBRAZIONE DEL CONCORSO.**

Si lamenta l'illegittimità costituzionale e amministrativa dei "correttivi" introdotti dal Ministero, accusato di aver invaso un ambito riservato al Parlamento. La difesa osserva che la Legge delega n. 26/2025 stabiliva criteri rigidi: l'accesso al secondo semestre era subordinato al conseguimento di tutti i CFU del primo semestre tramite prove svolte secondo standard uniformi nazionali. Il Ministero, invece, ha agito autonomamente modificando tali requisiti sostanziali con un decreto ministeriale del 22 dicembre 2025, violando così la riserva di legge che impone che il potere amministrativo sia sempre circoscritto da limiti legislativi preventivi.

L'atto sottolinea come tale mutamento "copernicano" delle regole sia avvenuto a procedura già avviata, quando i nomi dei candidati e i primi risultati erano già noti, calpestando i principi di trasparenza e parità di trattamento. Consentendo l'ingresso in graduatoria anche a chi ha riportato insufficienze, il Ministero non ha solo tradito il mandato parlamentare, ma ha anche creato disparità tra gli studenti: chi è stato

ammesso con debiti formativi verrà valutato dai singoli Atenei con modalità arbitrarie (test locali o orali), facendo venire meno l'uniformità nazionale delle prove imposta dalla legge.

Infine, si contesta il danno concreto subito dalla ricorrente: se le regole fossero state chiare fin dall'inizio, ella avrebbe potuto pianificare diversamente lo studio. La difesa ribadisce che non si possono cambiare le regole della competizione "in itinere", specialmente quando tali modifiche snaturano i criteri di merito fissati dal Legislatore e demandano a valutazioni locali ciò che doveva restare ancorato a parametri nazionali oggettivi.

**VII. VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DELLE PRELEGGI. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI, DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA DI IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO.**

Il settimo motivo di ricorso denuncia l'illegittima efficacia retroattiva del decreto ministeriale di dicembre, che ha stravolto le regole del concorso a prove già concluse. La difesa evidenzia come tale intervento violi il principio del legittimo affidamento e della sicurezza giuridica: i candidati, confidando nelle regole iniziali che imponevano il superamento di tutti gli esami, hanno impostato la propria preparazione su tre materie, mentre la modifica postuma ha favorito chi si è concentrato su un unico insegnamento. Tale cambiamento trasforma una selezione basata su standard nazionali uniformi in un sistema frammentato, dove l'ammissione dipende da successivi esami di recupero locali, gestiti autonomamente dalle singole università con criteri inevitabilmente eterogenei e non confrontabili.

Viene inoltre contestata la violazione dell'autonomia universitaria, poiché il Ministero ha imposto d'autorità un modello selettivo diverso da quello recepito dai bandi dei singoli Atenei, ormai perfezionati. Il ricorso smonta anche la giustificazione economica e numerica addotta dall'Amministrazione: l'asserita necessità di coprire i posti vacanti

non giustifica il sacrificio della par condicio, tanto più che il numero di studenti ammessi con le vecchie regole non era comunque sufficiente a saturare i posti disponibili, rendendo la misura non solo illegittima ma anche inefficiente. Infine, si ribadisce che ogni modifica sostanziale della procedura avrebbe richiesto la riapertura dei termini di iscrizione per garantire a tutti i concorrenti le medesime opportunità di scelta e di studio.

### **CONTROINTERESSATI:**

I controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale per l'accesso ai predetti corsi di laurea per l'A.A. 2025/2026. L'elenco nominativo è allegato alla presente pubblicazione.

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:**

In esecuzione dell'ordinanza n. 01925/2026, vengono pubblicati integralmente: il testo del ricorso, l'ordinanza di autorizzazione e l'elenco dei controinteressati.

*La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III, n. 01925/2026 REG. PROV. CAU. emessa nel procedimento n. 02255/2026 REG. RIC.* L'andamento del procedimento può essere seguito tramite il portale della giustizia amministrativa <https://www.giustizia-amministrativa.it/>